



## **DELIBERA N. 41**

### **XXX SICILIANO / NEXTUS TELECOM XXX (GU14/125676/2019)**

#### **Corecom Calabria**

#### **IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;



DATO ATTO del temporaneo impedimento dell'Organo collegiale a deliberare, in conseguenza delle dimissioni di uno dei suoi componenti;

RAVVISATA la necessità, allo stato, di assicurare il prosieguo dello svolgimento dell'attività amministrativa di questo organismo;

DATO ATTO della deliberazione n. 26 del 27 luglio 2016 con cui è stata conferita al Direttore la delega ad adottare i provvedimenti di rigetto/inammissibilità/archiviazione delle istanze;

VISTA l'istanza di XXX SICILIANO del 21/05/2019 acquisita con protocollo n. 0218293 del 21/05/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante rappresenta: *“in data 08/09/2017 stipulato contratto con Telecom Italia, richiesta disdetta nei primi 14 giorni per mancato adempimento contrattuale, successivamente richiesta annullamento di tutte le fatture non dovute. nell'udienza del 02/05/2019 la controversia non si è conclusa per mancata presentazione dell'operatore.”*, e ha chiesto: *“disdetta immediata per mancato adempimento contrattuale e l'annullamento delle fatture non dovute”*.

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore non ha depositato alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall'art. 16, comma 2, del Regolamento a difesa delle proprie ragioni.

### **3. Motivazione della decisione**

Nel merito, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste della parte istante non possono essere accolte.

Preliminarmente, è necessario rilevare che, data la mancata partecipazione al presente procedimento dell'operatore, l'intera vicenda è ricostruita sulla base di quanto dedotto e allegato dal ricorrente.

L'istanza è da ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione passiva in quanto la stessa è stata promossa nei confronti dell'operatore Nextus Telecom XXX ma nella descrizione dei fatti il ricorrente indica quale gestore la Telecom Italia (ora Tim- Kena mobile) e produce altresì un reclamo indirizzato alla Tim XXX in merito a quanto ora lamentato. Contesta peraltro la mancata cessazione del contratto e chiede l'annullamento delle fatture emesse dopo la disdetta, ma non produce alcuna richiesta in tal senso, né i



documenti contabili presupposti illegittimi. Si è limitato ad allegare un reclamo, come già evidenziato, indirizzato ad una compagnia telefonica diversa rispetto a quella chiamata in causa nell'odierno procedimento, in cui vengono solo indicate le date di due presunte missive di disdetta, ma non ne ha prodotto il contenuto, né ha dato prova del loro invio. Se ne ricava che il ricorrente è venuto meno all'onere probatorio.

E' appena il caso di richiamare i principi della difesa e del contraddittorio disciplinati dagli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in base a cui il giudice decide iuxta alligata et probata, in altre parole, chiunque voglia far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. E nel caso in esame il ricorrente non l'ha fatto.

Per tali motivi, l'istanza non merita accoglimento.

Per tutto quanto sopra:

PRESO ATTO della proposta di decisione, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e succ. modifiche e integrazioni ;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. il rigetto integrale dell'istanza presentata dal Sig. Siciliano XXX, nei confronti della società Nextus Telecom XXX
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del citato Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Reggio Calabria, 25 maggio 2020

PER IL PRESIDENTE



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
AGCOM COMUNICAZIONI



*Consiglio regionale  
della Calabria*



Il Direttore

Rosario Carnevale, avvocato

**Firmato digitalmente  
da**

**Rosario Carnevale**

**O = Consiglio regionale  
della Calabria  
C = IT**